

Urban.



COMUNE DI TIVOLI
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1^ CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale n° 25

Deliberazione n° 60

**Oggetto: Piano di Lottizzazione "Le Rose", in località Campolimpido, sottozona C2-3 del PRG
- Autorizzazione alla stipula della Convenzione - Approvazione.**

L'anno DUEMILAQUATTRO, addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE dalle ore 19,00, in Tivoli, nella Sala Consiliare.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. BORATTO ALCIBIADE | 16. MELONI GUIDO |
| 2. BERNARDINI LUIGI | 17. MESSALE MASSIMO |
| 3. CONTI LUCIANO | 18. MINATI MARIO |
| 4. CURTI FRANCESCHINA | 19. OSIMANI GIANFRANCO |
| 5. DI BIANCA MARIO | 20. PANEI GIUSEPPE |
| 6. DODDI MARCELLO | 21. PAOLACCI NELLO |
| 7. FERRANTE ALBERTO | 22. PEPE MARIA VITTORIA |
| 8. FRANCHI STEFANO | 23. PETRINI ENZO |
| 9. GABATI MARCO | 24. PETROLINI RENATO |
| 10. INNOCENTI GIOVANNI | 25. PETRUCCI STEFANO |
| 11. INNOCENZI MARCO | 26. PISANELLI MARIA PAOLA |
| 12. LANCI GIOVANNI | 27. PISAPIA ANTONIO |
| 13. LUCIANI CRISTIANA | 28. ROMITI BERNARDINO |
| 14. LUCIANI FRANCESCO | 29. ROSATO ANDREA |
| 15. MASCITTI AGILDO | 30. RUSSO FRANCESCO |

All'appello sono risultati assenti: 1) Franchi, 2) Innocenzi, 3) Luciani Cristiana, 4) Meloni, 5) Messale, 6) Panei, 7) Rosato, 8) Russo.

Si dà atto che è presente il Sindaco Dr. Marco Vincenzi.

Presenti n° 23

Partecipa il Segretario Generale: Dr. Luciano Guidotti.

A questo punto della seduta risultano assenti i consiglieri: 1) Boratto, 2) Franchi, 3) Gabati, 4) Innocenzi, 5) Meloni, 6) Messale, 7) Panei, 8) Pisanelli, 9) Rosato, 10) Russo.

Si da atto che non è presente il Sindaco, Marco Vincenzi.

(Presenti n° 20)

Partecipa alla seduta l'arch. Maria Luisa Salvatori del Settore 6° - Urbanistica.

In continuazione di seduta il Vice Presidente propone al Consiglio di passare a trattare l'argomento iscritto al n° 2 dell'o.d.g. della seduta odierna ad oggetto: "Piano di Lottizzazione "Le Rose", in località Campolimpido, sottozona C2-3 del PRG - Autorizzazione alla stipula della Convenzione – Approvazione."

Intervengono sull'argomento l'assessore Capone varie volte, dapprima per illustrare l'atto e successivamente per dare spiegazioni richieste dai consiglieri, il Vice Presidente, l'arch. Salvatori ed i consiglieri Panci, Minati, Luciani Francesco Curti e Di Bianca.

Nel corso del dibattito Entrano in aula i consiglieri Panei, Gabati, il Sindaco ed il consigliere Pisanelli ed esce il consigliere Osimani.

(Presenti n° 23)

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola il Vice Presidente, dopo aver preso atto di alcuni errori materiali, fatti rilevare dai consiglieri intervenuti nel corso del dibattito, riportati nella premessa della proposta di deliberazione alla cui correzione si procederà d'ufficio, pone a votazione, per alzata di mano dell'emendamento proposto dal consigliere Di Bianca che prevede la soppressione dell'ultimo capoverso del punto F. del deliberato che così recita: **"siano stati perfezionati gli espropri derivanti dall'opera pubblica approvata con determinazione dirigenziale n. 2196 del 16.09.2004 del Settore VIII- Lavori Pubblici"**;

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n° 23 (n° 22 consiglieri ed il Sindaco)

Voti favorevoli n° 23

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale l'emendamento come sopra riportato è approvato all'unanimità dei presenti.

Intervengono il consigliere Luciani Francesco per dichiarare il voto di astensione del Gruppo F.I, il consigliere Petrini per dichiarare il voto favorevole del Gruppo U.D.C. ed il consigliere Minati per dichiarare il voto di astensione del Gruppo Misto.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola il Vice Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione, comprensiva dell'emendamento sopra approvato, nel seguente testo:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 23.09.1994, è stato adottato il Piano di Lottizzazione presentato dalla società *“Calanthe”* ed il relativo schema di convenzione riguardante le aree (Fg. n. 38, part.IIe 112/p, 165, 166, 167, 168, 169, 297) di proprietà dei sigg.: Proietti Mariano, Marcotulli Antonio, Catenecci Rosanna, Stazi Ilvo, Proietti Mafalda;

- con atti notatili i proprietari delle aree oggetto del piano adottato, hanno conferito procure speciali al Sig. Piero Bartoli, già amministratore unico della *“Calanthe S.r.l.”*, per la predisposizione e la sottoscrizione del Piano di Lottizzazione in esame;

- il PdL adottato interessa un'area ubicata in località Campolimpido, distinta in catasto al foglio 38, particelle 112/p, 165, 166, 167, 168, 169, 297, per una superficie territoriale, ricadente in sottozona C2₃ di PRG, pari a 4.299 mq. Il Piano prevede una potenzialità insediativa complessiva pari a 6.703 mc, con destinazione residenziale, dei quali 6.063 mc di progetto e 640 mc di volumi già esistenti;

- il PdL adottato con D.C.C. n.98 del 23.09.1994, oggi denominato *“Le Rose”*, è composto da Tavola Unica, Relazione Tecnica e Piano Finanziario - prot. 12559 del 21.04.1992 - e dalla Tavola Unica - prot. n. 16246 del 12.05.1993;

- il PdL adottato è stato esaminato dalla Commissione Urbanistica Tecnica con *“parere favorevole a condizione”* nella seduta del 1.10.1992, verbale 217 ;

- in data 12.03.1993 la Regione Lazio *“Assessorato Agricoltura e Foreste – Diritti Collettivi e Usi Civici”* ha attestato l'inesistenza di usi civici nell'area oggetto del Piano in esame;

- in data 15.03.1993, con nota prot. 243 la Regione Lazio – Settore 72 Ufficio Geologia Applicata – ha espresso parere favorevole – ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74 – a condizione che vengano seguite le seguenti prescrizioni:

1. *le opere fondali dovranno essere impostate su terreno in posto di adeguato spessore ed esente da fenomeni di alterazione;*
2. *qualsiasi intervento edificatorio dovrà essere preceduto da dettagliate indagini geognostiche tese ad accertare le reale situazione litostratigrafia del*

terreno interessato dalle opere di fondazione e le caratteristiche di portanza del terreno stesso, allo scopo di definire nel modo più appropriato il dimensionamento delle opere fondali, nonché la quota d'imposta. Tali ulteriori indagini dovranno essere allegate alla relazione di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 da presentarsi al Comune ed al Settore decentrato opere e lavori pubblici della Regione Lazio a completamento della documentazione per l'esame del progetto.

3. la realizzazione delle opere dovrà essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche ed in particolare dei seguenti decreti ministeriali e circolari applicative:

- Decreto Ministero LL.PP. 11 marzo 1988 (supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1.06.1988) "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e circolare LL.PP. 24.09.1988 n. 30488 "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce....";

- Decreto Ministero LL.PP. 12.02.1982 (G.U. 26.02.1982, n. 52) "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi" e Circolare LL.PP. 24.05.1982, n. 22631;

- Decreto Ministero LL.PP. 24.01.1936 (G.U. 12.05.1986, n. 108) "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e Circolare LL.PP. 19.07.1986, n. 27690;

• in data 28.05.1993 il Capo Servizio dell'Igiene Pubblica USL ha espresso parere "favorevole a condizione".

Considerato che:

• con nota prot. 841 del 09.02.1995 –ns. prot. 29173 del 27.07.1995, la Regione Lazio – Assessorato Urbanistica – ha espresso le proprie osservazioni sul Piano in esame che qui di seguito si trascrivono:

1. trattandosi di un singolo intervento residenziale inserito in un comprensorio parzialmente edificato, non viene rappresentato l'inserimento con il contesto circostante e non vengono fornite le quantità delle volumetrie esistenti. Tale

manca nza non permette né una valutazione in termini di razionale assetto territoriale, né il confronto con le volumetrie massime ammissibili nella sottozona C- 2₃;

- 2. il progetto non individua chiaramente il distacco dall'eletrodotto;*
- 3. per le osservazioni sopra riportate non è possibile esprimere un parere di conformità.*

• al fine di superare le osservazioni della Regione Lazio, di cui al punto precedente, sono state determinate dai proponenti del piano adottato le seguenti azioni e precisazioni:

- 1. con note prot. 22273 del 02.06.1995 e prot. 40557 del 16.08.2004, è stato dimostrato l'inserimento dell'area di intervento nel contesto circostante (p.to 1 delle osservazioni regionali – ns. prot. 29173 del 27.07.1995) e, più in particolare, il criterio di inserimento del PdL nell'area dal punto di vista delle quantità insediate ed insediabili nonché del reperimento delle aree di standards (D.M. 1444/689). Inoltre, con le stesse note, viene fornito il dato relativo alla distanza dall'elettodotto dell'edificato previsto nel piano (p.to 3 delle osservazioni regionali – ns. prot. 29173 del 27.07.1995);*
- 2. con nota Prot. 4116 del 9.09.2003 – ns. Prot. 43293 del n17 09.2003 , l'ACEA ATO 2 esprimeva "parere favorevole a condizione" al progetto di attraversamento della fascia Sifoni ex SAM, proposto dalla società Calanthe per la realizzazione del tratto viario che, in attuazione del PRG, collega la lottizzazione alle aree adiacenti e garantisce l'accesso alle aree pubbliche previste in cessione (p.to 2 delle osservazioni regionali – ns. prot. 29173 del 27.07.1995). Allo scopo di realizzare il suddetto tratto di viabilità il Sig. Piero Bartoli, già delegato con procure notarili dai proprietari dei terreni facenti parte del PdL adottato, ha acquisito procura notarile dalla società "Costruzioni old Style" proprietaria della porzione di terreno, distinto in catasto al Fg. 56 – part.IIa 785, al fine di realizzare il suddetto tratto viario e cedere gratuitamente al Comune l'area e le opere relative a tale opera. (p.to 2 delle osservazioni regionali – ns. prot. 29173 del 27.07.1995)*
- 3. con nota prot. 40557 del 16.08.2004, i lottizzanti hanno dichiarato la disponibilità a cedere gratuitamente al Comune, previo frazionamento della particella distinta in Catasto al Fg. 38 – mappale 112, la porzione di strada che, da Via di Casal Bellini, fornisce l'accesso al parcheggio pubblico*

previsto nel PdL (p.to 2 delle osservazioni regionali – ns. prot. 29173 del 27.07.1995);

4. con nota, ns. Prot. 49993 del 18.10.2004, i lottizzanti hanno presentato la nota con la quale la TERNA – Direzione ingegneria e Mantenimento Impianti- ha comunicato la propria disponibilità a “permettere l'utilizzo di una piccola parte del terreno in assoggettato all'elettrodotto, indicata nel disegno allegato ..., per l'accesso all'area ...”

5. in data 21.09.2004, prot. 45438, è stato predisposto un nuovo Piano Finanziario delle opere di urbanizzazione primaria che, in considerazione dei costi attualizzati e delle opere aggiuntive previste rispetto a quelle contenute nel PdL adottato con D.C.C. n. 98 del 23.09.1994, sostituisce il Piano Finanziario adottato con la suddetta deliberazione;

- con D.C.C. n. 57 del 26.06.1995, è stato approvato lo studio “Linee guida” per l'ambito territoriale di Campolimpido con l'obiettivo di fornire l'indirizzo ai successivi strumenti attuativi di iniziativa privata. In tale studio il PdL in esame è stato recepito sia nel perimetro di inviluppo, sia nelle quantità insediabili previste, sia nella soluzione planovolumetrica;

- con determinazione dirigenziale n. 2196 del 16.09.2004 del Settore VIII – Lavori Pubblici è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Piazza/Giardino che -posta alla fine della viabilità esistente, proveniente da Via Casal Bellini, si sviluppa in corrispondenza della viabilità di PRG prevista in attuazione, per il primo tratto, dal Piano in esame;

- con l'esproprio delle aree e la realizzazione dell'opera pubblica di cui al punto precedente, si determinano le condizioni di continuità e razionale funzionalità del tratto viario che, in attuazione del PRG, si realizza a mezzo del PdL in esame;

Ritenuto di accogliere le osservazioni espresse dalla Regione Lazio (con nota del 27.07.1995, ns. prot. 29173) e di poter controdedurre nel modo seguente:

1. con la predisposizione dell'elaborato integrativo -prot. 29173 del 27.07.1995-, della successiva relazione -prot. 40557 del 16.08.2004-, del Piano “Linee Guida” approvato con D.C.C. n. 57 del 26.06.1995, si è data evidenza dell'inserimento del Piano in esame nel contesto circostante, delle

connessioni e dei collegamenti dell'intervento urbanistico in oggetto con il tessuto edilizio, nonché , del criterio di inserimento del PdL nell'area dal punto di vista delle quantità insediate ed insediabili;

2. i lottizzanti sono attualmente in grado di garantire, attraverso la realizzazione e la cessione delle aree e delle opere previste, la funzione pubblica della viabilità di PdL e la funzione pubblica del tratto viario che, in attuazione del PRG, fornisce l'accessibilità alle aree di standards (verde e parcheggi) previste nel PdL e, più in generale, garantisce il collegamento con il contesto circostante in modo funzionale ed organico anche in ragione dell'opera pubblica approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2196 del 16.09.2004;
3. nell'elaborato grafico allegato alla nota -prot. 49993 del 18.10.2004- esaminato dalla *TERNA Direzione Ingegneria e Manutenimento Impianti*, è stata individuata la distanza del previsto fabbricato dall'elettrodotto stabilita in misura non inferiore a 20 metri;

- la Regione Lazio – Sezione controllo atti dei Comuni - con nota prot. 36259 del 22.11.1994, aveva comunicato il parziale annullamento della D.C.C. n. 98 del 23.09.1994 di adozione del PdL, nella parte relativa al punto 3) dell'art. 9 dello schema di convenzione, in violazione delle norme della legge 10/77, le cui previsioni risultavano svincolate dall'obbligo di operare, comunque, il conguaglio da determinarsi in base alle tabelle parametriche aggiornate a norma di legge e vigenti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie;

- al fine di superare il parziale annullamento della D.C.C. n. 98 del 23.09.1994, esposto al punto precedente e di aggiornare gli importi dovuti per le opere di urbanizzazione secondaria, si rende necessario modificare l'art. 9 dello schema di convenzione approvato attraverso la sostituzione dei commi 2 e 3 con il seguente testo:

1. *L'obbligazione anzidetta è quantificata in € 47.291 (quarantasettemiladuecentonovantuno) in ragione di € 7.80*6.063 mc. stabilita secondo le tabelle parametriche approvate con legge regionale 12.09.1977, n. 35 ed aggiornamenti approvati con delibere di G.M. n. 38 del 14.01.1992, n. 1738 del 19.12.94 e n. 45 del 12.02.2004, esecutive a norma di legge.*
2. *La quota di contributo di cui al presente articolo è soggetta a conguaglio da determinarsi in base alle tabelle parametriche aggiornate a norma di legge e vigenti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie.*

• I nuovi impegni assunti dai lottizzanti e l'incremento dei costi di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria hanno reso necessaria la redazione di un nuovo ed aggiornato Piano Finanziario, prot. 45438 del 21.10.2004, il cui preventivo di spesa ammonta ad € 72.623. Tale spesa presunta deve essere aggiornata nello schema di convenzione approvato con D.C.C. n. 98 del 23.09.1994. Pertanto si rende necessario modificare l'art. 6 dello schema di convenzione approvato attraverso la sostituzione dei commi 3 e 4 con il seguente testo:

3. *La spesa presunta per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, viene indicata in complessivi € 72.623 (settantaduemilaseicentoventitre) con l'obbligo per il componente di realizzare le stesse ancorché il costo dovesse risultare maggiore;*
4. *Il costo delle urbanizzazioni primarie di cui al comma precedente, è riportato nella relazione formante parte integrante del progetto di lottizzazione in questione(Piano Finanziario Prot. 45438 del 21.09.200)*

Dato atto che il Piano di Lottizzazione è stato esaminato dalla Commissione Urbanistica Consiliare, nella seduta del 19.10.2004 con "*parere favorevole all'unanimità*";

Visti i Decreti Ministeriali 01.04.1968, n° 1404 e 02.04.1968 n° 1444;

Vista la circolare del Ministero dei LL.PP. n° 3210 del 28.10.1967;

Visto l'art. 7 della Legge Regionale 18.06.975, n° 74, modificato ed integrato dall'art. 44 della L.R. 35/78;

Vista la legge 28.01.1977, n° 10;

Vista la legge regionale 12.09.1977, n° 35;

Vista la legge regionale 02.07.1987, n° 36;

Visto il D.P.R. . 380 el 06.06.2001 aggiornato al D.Lgs. n. 301 del 2002;

Visto il parere di regolarità tecnica allegato, di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile;

DELIBERA

A. di controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione Lazio con nota del 27.07.1995, ns. prot. 29173, specificando quanto segue:

1. con la predisposizione dell'elaborato integrativo -prot. 29173 del 27.07.1995-, della successiva relazione -prot. 40557 del 16.08.2004-, del Piano "Linee Guida" approvato con D.C.C. n. 57 del 26.06.1995, si è dato evidenza dell'inserimento del Piano in esame nel contesto circostante, delle connessioni e dei collegamenti dell'intervento urbanistico in oggetto con il tessuto edilizio, nonché, del criterio di inserimento del PdL nell'area dal punto di vista delle quantità insediate ed insediabili;

2. i lottizzanti sono attualmente in grado di garantire, attraverso la realizzazione e la cessione delle aree e delle opere previste, la funzione pubblica della viabilità di PdL e la funzione pubblica del tratto viario che, in attuazione del PRG, fornisce l'accessibilità alle aree di standards (verde e parcheggi) previste nel PdL e, più in generale, garantisce il collegamento con il contesto circostante in modo funzionale ed organico anche in ragione dell'opera pubblica approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2196 del 16.09.2004;

3. nell'elaborato grafico allegato alla nota -prot. 49993 del 18.10.2004- esaminato dalla TERNA Direzione Ingegneria e Mantenimento Impianti, è stata individuata la distanza del previsto fabbricato dall'elettrodotto stabilita in misura non inferiore a 20 metri;

B. di approvare il Piano di Lottizzazione, in sottozona C2₃, relativo al terreno distinto in Catasto al Fg. n. 38, part.lla 112/p, 165, 166, 167, 168, 169, 297 di proprietà dei sigg.: Proietti Mariano, Marcotulli Antonio, Catenecci Rosanna, Stazi Ilvo, Proietti Mafalda, per una superficie territoriale complessiva pari a 4.299 mq , con volumetria di progetto pari a complessivi 6.063 mc. con destinazione residenziale, il cui progetto è composto da Tavola Unica e Relazione Tecnica - prot. 12559 del 21.04.1992, dalla Tavola Unica - prot. n. 16246 del 12.05.1993, e dal Progetto con relativo Piano Finanziario delle opere di urbanizzazione primaria - Prot. 45438 del 21.09.2004;

C. di stabilire che il PdL in oggetto dovrà attuarsi nel pieno rispetto delle condizioni poste dalla Regione Lazio (con nota Prot. 243 -ns Prot. 10246 del 22.03.1993) ai

sensi dell'art. 13 della L. 64/74, dalla Asl (con nota del 28.05.1993), dalla ACEA Ato 2 (con nota Prot. 4116 del 9.09.2003 – ns. Prot. 43293 del n17 09.2003) ed alla TERNA (con nota ns. Prot. 49993 del 18.10.2004);

D. di modificare l'art. 9 dello schema di convenzione approvato attraverso la sostituzione dei commi 2 e 3 con il seguente testo:

3. *L'obbligazione anzidetta è quantificata in € 47.291 (quarantasettemiladuecento-quarantasettemiladuecentonovantuno) in ragione di € 7.80*6.063 mc. stabilita secondo le tabelle parametriche approvate con legge regionale 12.09.1977, n. 35 ed aggiornamenti approvati con delibere di G.M. n. 38 del 14.01.1992, n. 1738 del 19.12.94 en. 45 del 12.02.2004, esecutive a norma di legge.*
4. *La quota di contributo di cui al presente articolo è soggetta a conguaglio da determinarsi in base alle tabelle parametriche aggiornate a norma di legge e vigenti al momento del rilascio delle singole concessioni edilizie.*

E. di modificare l'art. 6 dello schema di convenzione approvato attraverso la sostituzione dei commi 3 e 4 con il seguente testo:

3. *La spesa presunta per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, viene indicata in complessivi € 72.623 (settantaduemilaseicentoventitre) con l'obbligo per il componente di realizzare le stesse ancorché il costo dovesse risultare maggiore;*
4. *Il costo delle urbanizzazioni primarie di cui al comma precedente, è riportato nella relazione formante parte integrante del progetto di lottizzazione in questione (Piano Finanziario Prot. 45438 del 21.09.200)*

F. di stabilire che prima della stipula della convenzione, secondo lo schema approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n° n. 98 del 23.09.1994, come modificato con la presente deliberazione, dovranno essere accertate le seguenti condizioni:

- siano state cedute, previo frazionamento, le aree necessarie a garantire l'accessibilità pubblica alle aree di standards interne al PdL (Fg. 56 P.IIa ⁸⁵³ 785/e Fg. 38 P.IIa 112);

↓
517

G. di inviare copia della presente deliberazione agli uffici comunali di Segreteria, Urbanistica, Tecnico LL.PP. – Patrimonio, per gli adempimenti di rispettiva competenza

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n° 23 (n° 22 consiglieri ed il Sindaco)

Votanti n° 17

Astenuti n° 6 (i consiglieri Curti, Lanci, Luciani Cristiana, Luciani Francesco, Minati e Panei)

Voti favorevoli n° 17

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la proposta di deliberazione, comprensiva dell'emendamento innanzi approvato, nel testo sopra riportato, è approvata.

Rientra in aula il consigliere Rosato.


(Presenti n° 24)

Quanto sopra così come riportato nel verbale di seduta.


=====
=====

Il presente verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.


Tivoli, li _____

7 NOV. 2004



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
(Dr. Luciano GUIDOTTI)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.


L'ARCHIVISTA RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Tivoli, li _____

7 NOV. 2004



_____ (Dr. Luciano GUIDOTTI)



COMUNE DI TIVOLI

provincia di Roma

OGGETTO: Approvazione del Piano di Lottizzazione "Le Rose" in località Campolimpido, sottozona C2₃ di PRG, Autorizzazione alla stipula della Convenzione

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E REGOLARITA' CONTABILE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione indicata in oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, parere **favorevole**

Tivoli, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione indicata in oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, parere **favorevole**

Tivoli, li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA